



LEGGE 20 maggio 1985 n.63 (pubblicata il 29 maggio 1985)

Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 maggio 1985.

Art. 1

La presente legge disciplina le controversie individuali e collettive di lavoro, relative a rapporti di lavoro subordinato privato.

Art. 2

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. precedente deve preliminarmente sottoporre la controversia, anche per il tramite di una organizzazione sindacale registrata, alla Commissione Permanente Conciliativa al fine di tentarne la conciliazione.

Art. 3

La Commissione Permanente Conciliativa è composta:

- a) dal Dirigente degli Uffici del Lavoro, che la presiede;
- b) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali registrate dei lavoratori;
- c) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali registrate dei datori di lavoro.

Le Organizzazioni Sindacali designano, oltre ai rappresentanti effettivi, altrettanti rappresentanti supplenti destinati a sostituire automaticamente i rappresentanti effettivi in caso di impedimento di questi ultimi. Al medesimo fine il Dirigente degli Uffici del Lavoro designa un altro funzionario dello Stato.

I componenti della Commissione, sia effettivi che supplenti, sono nominati con Decreto Reggenziale e rimangono in carica per tre anni.

I membri uscenti rimangono comunque in carica fino all'insediamento di quelli di nuova nomina.

Art. 4

Le riunioni della Commissione Permanente Conciliativa sono convocate dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza di tutti cinque i componenti.

Durante le riunioni ciascun componente può farsi assistere da tecnici o consulenti di sua fiducia che però non hanno diritto di voto.

Art. 5

La controversia è sottoposta alla Commissione Permanente Conciliativa con richiesta di conciliazione che può essere fatta pervenire alla Commissione anche a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Dirigente degli Uffici del Lavoro presso la sede degli Uffici medesimi.

La Commissione, investita della controversia, convoca le parti con lettera raccomandata per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione.

Art. 6

Nel giorno fissato per la riunione la Commissione tenta di conciliare le parti e redige in ogni caso apposito processo verbale nel quale debbono essere indicati con chiarezza gli elementi fondamentali dell'avvenuta, mancata o parziale conciliazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti e dai membri della Commissione che certificano anche l'autenticità delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Le parti possono farsi assistere da tecnici o consulenti di loro fiducia.

Il Presidente della Commissione rilascia copie autentiche del processo verbale a chi ne faccia richiesta.

I processi verbali di conciliazione totale o parziale acquistano a tutti gli effetti, per la parte in cui la conciliazione è stata raggiunta, efficacia di titolo esecutivo in forza di apposito Decreto emesso dal Commissario della Legge, su istanza della parte interessata, in seguito ad un semplice controllo di regolarità formale.

Nel caso la Commissione non si sia validamente riunita nel termine di cui al precedente art. 5, il Presidente della Commissione redige verbale di mancata conciliazione.

Art. 7

Le controversie di cui all'art. 1 della presente Legge, in sede contenziosa di primo grado, sono di competenza del Commissario della Legge quale Magistrato del Lavoro.

Sono nulle le clausole derogative della competenza della magistratura del Lavoro Sammarinese.

E' irricevibile la domanda alla quale non sia allegata copia del verbale di mancata o parziale conciliazione.

Art. 8

Il Commissario della Legge, entro tre giorni correnti dal deposito della citazione in Cancelleria, fissa il termine a comparire per uno dei due giorni utili immediatamente successivi e, nel caso che si debba procedere alla seconda citazione, fissa il termine a comparire in uno dei due giorni utili immediatamente successivi all'istanza di parte con la quale è stata chiesta la fissazione del secondo termine.

Una volta che la citazione sia stata riprodotta il Commissario, entro i tre giorni correnti successivi all'apposita istanza di parte, fissa per uno dei due giorni utili immediatamente successivi una udienza nella quale le parti debbono chiedere l'ammissione dei mezzi di prova di cui intendono avvalersi, producendo senz'altro in atti i mezzi di prova documentali.

Sulla richiesta, che non deve essere notificata alla controparte, il Commissario decide con proprio Decreto entro tre giorni correnti, ammettendo senza altro i documenti prodotti e fissando per uno dei dieci giorni correnti successivi apposita udienza per l'assunzione degli altri mezzi di prova che non siano palesemente inammissibili, improponibili o influenti e sempre riservato alla sentenza definitiva ogni giudizio sulle effettive ammissibilità, proponibilità e influenza dei mezzi di prova ammessi.

Assunti tutti i mezzi di prova di cui al comma precedente, ciascuna parte, entro i due giorni utili immediatamente successivi, può chiedere l'ammissione di mezzi di controprova, producendo senza altro in atti quelli documentali. Sulla richiesta il Commissario provvede ai sensi del comma precedente.

Non si fa luogo al termine statutario per rispondere ed eccepire di cui al Libro II, Rubrica VI, delle Leges Statutae.

Art. 9

Il Commissario della Legge, dietro apposita istanza di parte, può disporre, in ogni stato del giudizio, per mezzo di decreto inappellabile e provvisoriamente esecutivo, il pagamento di somme non contestate e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Il decreto di cui al comma precedente può essere successivamente revocato, anche con la sentenza che decide la causa; il provvedimento che dispone la revoca deve anche disporre sulla restituzione delle somme già pagate e sull'eventuale risarcimento del danno.

Art. 10

Terminata l'assunzione dei mezzi di controprova o decorso il termine di cui al quarto comma dell'art. 8 senza che tali mezzi siano stati richiesti, il Commissario della Legge, su istanza di parte, fissa, per uno dei dieci giorni correnti successivi, apposita udienza per le allegazioni in diritto al termine della quale il fascicolo processuale a cura del Cancelliere, è immediatamente rimesso al Commissario per la pronuncia della sentenza che deve in ogni caso essere pubblicata entro il ventesimo giorno corrente successivo all'udienza fissata per le allegazioni in diritto.

Il Commissario della Legge, quando ritiene di dover condannare al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve condannare anche al pagamento delle somme relative ai danni eventualmente subiti dal lavoratore per la diminuzione di valore della moneta verificatasi dal giorno della maturazione del credito.

La sentenza che dichiara nullo il licenziamento e dispone la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro è provvisoriamente esecutiva.

Art. 11

Nel caso che, in pendenza dei termini fissati dai precedenti articoli 8 e 10, debbano essere effettuate notificazioni da eseguirsi fuori dal territorio della Repubblica, i termini possono essere congruamente aumentati a discrezione del Commissario della Legge, ma in misura non superiore al quadruplo. In caso di urgenza il Commissario, su istanza di parte, può disporre che il processo prosegua anche durante i periodi feriali, fissando all'uopo con proprio decreto apposite udienze straordinarie con cadenza settimanale.

Art. 12

Contro le decisioni emesse in primo grado dal Commissario della Legge nella sua qualità di Magistrato del Lavoro è ammesso appello al Magistrato che ricopre la carica di Giudice Penale di Primo Grado il quale viene così ad assumere anche la qualifica di Magistrato del Lavoro di Appello.

Il giudizio di appello è disciplinato negli stessi modi delineati dalla presente legge per il giudizio di primo grado.

Art. 13

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme procedurali vigenti nella Repubblica.

Le controversie di lavoro di cui alla presente legge sono esenti da imposte di bollo e di registro anche in sede di esecuzione e sono altresì esenti dal deposito per l'appello.

Art. 14

Sono abrogati:

- 1) gli articoli 6 e 7 della Legge 7 febbraio 1961 n.7;
- 2) gli articoli 8, 9, 10 e 12 della Legge 4 maggio 1977 n.23.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione e non si applica alle controversie che, all'atto dell'entrata in vigore, siano già state decise dalla Commissione Permanente Conciliativa ai sensi del primo comma dell'art. 6 della Legge 7 febbraio 1961 n.7, o dalla Direzione degli Uffici del Lavoro, ai sensi dell'art. 9 terzo comma, della Legge 4 marzo 1977, n.23 le quali rimangono disciplinate dalle leggi vigenti al momento della pronuncia della decisione.

Le controversie già introdotte innanzi alla Commissione Permanente Conciliativa o alla Direzione degli Uffici del Lavoro ai sensi delle abrogate disposizioni di cui al primo comma, ma non ancora decise, sono trasmesse immediatamente alla Commissione Permanente Conciliativa di cui al precedente art. 3, per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 2 e sono nel seguito interamente disciplinate dalle norme della presente legge.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 maggio 1985/1684 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Enzo Colombini - Severino Tura

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva